

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

29° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 AGOSTO 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

«Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

«Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
FABRIS, <i>relatore alla Commissione</i>	2, 5, 8 e <i>passim</i>
GIUNTA (<i>Repubb.</i>)	4, 16, 17
LIBERATORI (<i>PSI</i>)	8, 17
LOMBARDI (<i>DC</i>)	3, 4, 8 e <i>passim</i>
MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> ...	8, 10, 19
NERLI (<i>PDS</i>)	2, 4, 8 e <i>passim</i>
SARTORI (<i>Rifond. Com.</i>)	8, 17
ZAMBERLETTI (<i>DC</i>)	17, 19

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

«**Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche**» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

«**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

«**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

«**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

«**Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità**» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1294, 835, 526, 397, 1315 e 1043.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa il 6 luglio scorso.

Ricordo che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale e sono intervenuti in sede di replica il relatore ed il rappresentante del Governo.

Onorevoli colleghi, nella giornata di oggi la Commissione affari costituzionali dovrebbe esprimere il parere sugli emendamenti del relatore, che sono stati riformulati allo scopo di superare le condizioni poste dalla stessa la Commissione nel suo parere originario.

Propongo pertanto di procedere all'illustrazione degli emendamenti, rinviando le votazioni alla seduta notturna, non appena acquisito il suddetto parere.

NERLI. Signor Presidente, sono favorevole a proseguire i nostri lavori.

FABRIS, *relatore alla Commissione*, Condivido la proposta del Presidente, però vorrei fare una precisazione preliminare, rivolgendomi in particolare ai colleghi che non hanno partecipato ai lavori in sede di Comitato ristretto.

Ritengo che sia opportuno chiarire che in sede ristretta non è stato predisposto un nuovo testo nè sono stati esaminati i singoli emendamenti presentati: sono state prese in esame le questioni relative ai diversi articoli al fine di trovare eventuali soluzioni condivisibili da tutti. Questo è stato l'obiettivo principale del lavoro svolto dal Comitato ristretto. Comunque, indicazioni più precise sull'esame effettuato in tale sede si possono facilmente desumere dal fascicolo contenente ulteriori emendamenti presentati dal relatore; risultano così superate molte delle proposte emendative avanzate dallo stesso relatore, che per alcuni articoli ha proposto una riformulazione interamente sostitutiva del testo originario, tenendo conto dei diversi emendamenti presentati e dei rilievi espressi dalla 1ª Commissione e dal Governo.

LOMBARDI. Signor Presidente, sono molto rispettoso del lavoro svolto fino ad oggi dal relatore e dal Comitato ristretto per consentire una rapida conclusione dell'iter di questo provvedimento. Tuttavia, devo esprimere perplessità sul calendario dei lavori della Commissione, che prevede una serie di sedute, anche notturne, e ritmi di lavoro - mi si consenta - al limite della civiltà. A mio avviso, non è saggio procedere in questo modo, soprattutto se teniamo a questo provvedimento.

La particolare delicatezza dei problemi affrontati dal disegno di legge n. 1294, che dovrebbe diventare la legge quadro in materia di lavori pubblici, impone un compiuto approfondimento ed una serena riflessione, esigenze queste che non si conciliano con ritmi di lavoro frenetici.

Non ho nessuna difficoltà a dichiarare la mia contrarietà a questo metodo di lavoro proprio in virtù del fatto che tengo molto a questo provvedimento e mi preoccupo che venga ben approfondito e articolato nel migliore dei modi, con tutte le riflessioni necessarie. Sono pertanto contrario a un esame affrettato che non dà garanzie sui tempi necessari per lavorare.

L'Aula del Senato ha all'esame la riforma della legge elettorale e quindi non capisco come potremmo avere il tempo di lavorare su questo nostro provvedimento; non comprendo con quale spirito e con quale volontà ciascuno di noi potrà lavorare su questo disegno di legge in maniera adeguata alla sua importanza. Vorrei quindi richiamarvi a una riflessione su questo punto.

Gli emendamenti nel testo riformulato dovrebbero essere esaminati da tutti i membri della Commissione. Il relatore peraltro avanza una proposta riassuntiva di modifica dell'articolo 1: non si tratta di una sciocchezza, perchè questi principi riguardano la legge quadro sui lavori pubblici e le questioni di principio sono importanti. Non possiamo prendere alla leggera questi problemi. È necessario leggere con attenzione i nuovi emendamenti.

PRESIDENTE. Non so se considerare la sua una semplice rimostranza, senatore Lombardi, oppure una formale questione sospensiva.

LOMBARDI. Intendo formalizzare la mia proposta di sospensione dei lavori; so che politicamente si vuole dimostrare di essersi impegnati

per arrivare il prima possibile all'approvazione del disegno di legge. Tuttavia ritengo sia necessario mettere il dito sulla piaga e quindi non credo che la proposta di lavoro avanzata dal Presidente garantisca la migliore qualità del testo che verrà approvato.

GIUNTA. Ritengo che al massimo potremmo sospendere i nostri lavori per avere il tempo di leggere le nuove proposte elaborate dal relatore. Tra mezz'ora però dovremmo ricominciare ad esaminare questo testo, perchè vi è la possibilità concreta di condurre in porto i nostri lavori.

Il relatore ha riformulato alcuni articoli sui quali si è svolta la discussione in sede di Comitato ristretto. Abbiamo anche visto che era possibile superare le osservazioni avanzate dalla 1ª Commissione. Se non manteniamo il ritmo di lavoro stabilito, allora sarà meglio rinviare l'esame del provvedimento a settembre senza interromperlo a metà.

NERLI. Non so se dichiararmi sorpreso per l'intervento del collega Lombardi. Ricordo che decidemmo il calendario dei nostri lavori tutti insieme su proposta del relatore Fabris e del Gruppo democristiano. Il calendario dei lavori della Commissione per la settimana in corso è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza e, per quanto concerne in particolare i disegni di legge in esame, concordato in sede di Comitato ristretto.

LOMBARDI. La mia è una posizione personale.

NERLI. Infatti non stavo affermando che lei rappresenta tutta la DC. Ricordo comunque che si tratta di un testo complesso pervenuto dalla Camera e quindi è già stato svolto un certo lavoro dall'altro ramo del Parlamento. In sede di discussione generale abbiamo espresso tutti il medesimo giudizio, secondo il quale il provvedimento al nostro esame andava considerato positivamente e necessitava solo di qualche miglioramento. Non vedo la drammaticità dei problemi esposti dal senatore Lombardi. Del resto il Comitato ristretto è sempre stato aperto a tutti i membri della Commissione e so che il collega Lombardi ha gli strumenti e le capacità per prendere parte a tutte le nostre attività; così come è intervenuto su altri provvedimenti, avrebbe potuto partecipare anche ai nostri lavori su questo testo.

Credo sia desiderio di tutti che da questa Commissione esca un prodotto di qualità. Direi pertanto che si possa andare avanti con i nostri lavori. Se poi qualcuno dovesse svenire per la fatica, allora interverranno i barellieri.

PRESIDENTE. La posizione del senatore Lombardi, che è sua personale, è stata verbalizzata. Il Gruppo della DC si è già espresso in precedenza in maniera favorevole all'ordine dei lavori cui stiamo dando inizio. D'altra parte il senatore Lombardi ha una conoscenza specifica del problema e dunque credo che avrà la possibilità di esprimere un parere documentato sugli emendamenti riformulati dal relatore.

Se non vi sono osservazioni, proseguiamo i nostri lavori secondo il programma da me proposto.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo sia necessario approvare al più presto questo disegno di legge.

Sono anche d'accordo su quanto sostenuto dal Ministro dei lavori pubblici in sede di replica alla discussione generale: non possiamo approvare un provvedimento qualsiasi a causa della fretta.

Accolgo il suggerimento del collega Nerli nel senso di andare avanti nei nostri lavori e vedere poi quali problemi si porranno. Teniamo conto che il ritardo dei lavori è stato anche determinato dalle valutazioni della 1ª Commissione che hanno reso necessaria una riformulazione del testo al nostro esame. Abbiamo anche dovuto attendere il parere della Commissione finanze, sollecitato da un intervento dello stesso Ministro, parere che è pervenuto solamente tre giorni fa. Oggi stiamo ancora aspettando il definitivo parere della 1ª Commissione. Non si può quindi sostenere che non si sta facendo di tutto per andare avanti il più presto possibile.

PRESIDENTE. Come convenuto, procediamo all'illustrazione degli emendamenti, rinviando le votazioni ad altra seduta.

Passiamo dunque all'esame degli articoli.

È stato proposto dal relatore che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 1294. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 1294:

Art. 1.

(Principi generali)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere, lavori e servizi pubblici deve uniformarsi ai principi della correttezza, della trasparenza, della tempestività, dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia e, nel rispetto di tali principi e del diritto comunitario, garantire la libera concorrenza tra gli operatori nonchè la qualità delle opere, dei lavori e dei servizi.

2. Le norme della presente legge costituiscono principi fondamentali e norme di riforma economico-sociale alle quali le regioni devono conformarsi per la disciplina dei lavori pubblici d'interesse regionale, anche al fine del rispetto degli obblighi comunitari.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.

5. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di lavori pubblici deve uniformarsi ai principi della correttezza, della trasparenza, della tempestività, dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia e, nel rispetto di tali principi e del diritto comunitario, garantire la libera concorrenza tra gli operatori nonché la qualità dei lavori».

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole con: «1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 97 della Costituzione, l'attività amministrativa in materia di opere, lavori e servizi pubblici deve garantire la qualità delle opere, dei lavori e dei servizi ed uniformarsi ai principi dell'efficienza e dell'efficacia secondo i criteri di economicità, tempestività, trasparenza e correttezza delle procedure, nel rispetto del diritto comunitario e del principio della libera concorrenza tra gli operatori.

1.2

LOMBARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di lavori pubblici deve uniformarsi ai principi della correttezza, dell'efficienza e dell'efficacia e, nel rispetto di tali principi e del diritto comunitario, garantire la libera concorrenza tra gli operatori nonché la qualità dei lavori».

1.3

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «, lavori e servizi pubblici» con le seguenti parole: «e lavori pubblici».

1.4

NERLI, PINNA, SENESI, ANGELONI, ROGNONI

I commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente: «1. Per la disciplina dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province di Trento e Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati le norme della presente legge costituiscono principi della legislazione dello Stato e norme fondamentali di riforma economico-sociale, ai sensi degli articoli 116 e 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato».

1.5

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

1.6 BOSCO, CAPPELLI

Sopprimere il comma 3.

1.7 SARTORI, FAGNI

Sopprimere il comma 5.

1.8 LIBERATORI

Sopprimere il comma 5.

1.9 FAGNI, SARTORI

Al comma 5, sopprimere la parola: «derogante».

1.10 SARTORI, FAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Principi generali)

1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve uniformarsi ai principi della correttezza, dell'efficienza e dell'efficacia e, nel rispetto di tali principi e del diritto comunitario, garantire la libera concorrenza tra gli operatori, nonché la qualità delle opere e dei lavori.

2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province di Trento e Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati le norme della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli articoli 116 e 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.

3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.

4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni».

1.1 (Riformulazione)

IL RELATORE

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo che la nuova formulazione dell'emendamento 1.1 da me presentato consenta di superare, nella sua stesura organica, tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 1. Auspico pertanto che i colleghi che ritengono condivisibile la mia proposta emendativa ritirino i loro emendamenti.

Si è posto il problema di precisare più chiaramente le finalità della normativa riaffermando il principio che la legislazione dello Stato costituisce il punto di riferimento fondamentale per l'intero territorio nazionale.

Nell'ultimo comma, inoltre, si stabilisce che quanto previsto dal disegno di legge quadro non può essere derogato, modificato o abrogato implicitamente da altre leggi; per farlo, devono essere menzionate specificamente le singole norme alle quali si vuole fare riferimento.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. A seguito della nuova formulazione dell'emendamento 1.1 del relatore, ritiro gli emendamenti 1.3 e 1.5.

NERLI. Signor Presidente, anch'io ritiro l'emendamento 1.4 da noi presentato.

SARTORI. Ritengo che la nuova formulazione dell'emendamento 1.1 riassume il senso degli emendamenti da noi presentati all'articolo 1. Pertanto, ritiriamo gli emendamenti 1.7, 1.9 e 1.10.

LIBERATORI. Prendo atto della riformulazione dell'emendamento 1.1 del relatore e ritiro l'emendamento 1.8 da me presentato.

LOMBARDI. Signor Presidente, mantengo l'emendamento 1.2. A mio avviso non è condivisibile la formulazione del primo comma dell'articolo 1 sia in relazione alle finalità di una legge quadro sui lavori pubblici, che dovrebbe avere carattere di riforma generale dell'attuale legislazione, sia in relazione al momento di grave crisi che stiamo vivendo, mi riferisco in particolare al problema della moralità.

Credo quindi che il principio fondamentale al quale deve ispirarsi una norma di questo genere sia quello della qualità dei lavori (come vengono concepiti, quale è la loro funzione, quali devono essere le modalità del loro impianto ed esecuzione) e dell'efficienza della funzione amministrativa. Ritengo che nel primo articolo di una legge quadro in materia di lavori pubblici non si possa far anzitutto riferimento alla correttezza come principio primo da tenere presente. È stato già rilevato che tale riferimento è tautologico e assurdo rispetto alla finalità principale di questo provvedimento che è quella di provvedere all'esecuzione di lavori pubblici con sistemi snelli, garantendone la qualità ed eliminando passaggi inutili e procedure farraginose. Con ciò non voglio dire che non bisogna richiamare il criterio della correttezza, anche se - ripeto - ritengo che sia superfluo. Comunque, certamente non deve essere posto come primo principio di una normativa di questo genere. Anche ai fini di una valutazione complessiva del disegno di legge è un grave errore fare tale riferimento

in questi termini perchè la correttezza dell'amministrazione dovrebbe essere un principio scontato, ma non il primo perchè quello principale è garantire la qualità delle opere, dei lavori e dei servizi nello specifico settore dei lavori pubblici - e questo vale anche per tutte le altre attività della pubblica amministrazione - secondo determinati criteri generali, e la correttezza è uno di questi.

Pertanto, ho presentato l'emendamento 1.2 volto a riformulare il primo comma dell'articolo 1.

Per il resto, concordo su tutto.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Su un punto il testo del relatore si differenzia sostanzialmente da quello del senatore Lombardi, a parte il suo discorso di carattere formale. Egli sostiene che sia sbagliato richiamare come primo principio quello della correttezza. Questa è una sua valutazione del tutto personale, anche se assolutamente rispettabile. Non avrei alcuna difficoltà a modificare l'ordine dei principi elencati. Comunque, l'unica differenza sostanziale tra il testo da me proposto e quello del senatore Lombardi riguarda il riferimento ai servizi pubblici, non previsto nella mia proposta emendativa. Questo è un punto molto importante per il senatore Lombardi, per me lo è meno poichè prima o poi le concordanze si ritrovano.

NERLI. Concordo con quanto dichiarato dal relatore. Effettivamente la differenza principale rispetto all'emendamento 1.2 consiste nella soppressione del riferimento ai servizi. Non è un problema modificare l'ordine dei principi richiamati. Rispetto al testo originario è invece scomparsa del tutto, tra le altre, nell'emendamento 1.1 come riformulato la parola «trasparenza».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Potrei anche accettare di modificare il mio emendamento nel senso indicato; si dovrebbe però eliminare il riferimento ai servizi.

PRESIDENTE. Dichiaro decaduto l'emendamento 1.6 per assenza del presentatore.

LOMBARDI. Ricordo che al penultimo rigo del mio emendamento è contemplata l'espressione «trasparenza e correttezza delle procedure».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, do lettura di una nuova riformulazione del comma 1 dell'emendamento 1.1:

(Principi generali)

1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a principi di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a criteri di economicità, tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario, e della libera concorrenza tra gli operatori.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si esprime favorevolmente sulla riformulazione del comma 1.

PRESIDENTE. Come avevamo precedentemente concordato, la votazione dell'emendamento 1.1 del relatore, che in questa sede è stato ulteriormente modificato al comma 1 a seguito del sostanziale accoglimento dell'emendamento 1.2 del senatore Lombardi, viene accantonata.

Il relatore Fabris ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

1. Ai fini della presente legge:

a) per lavori si intendono le attività di cui alla classe 50, gruppi 500, 501, 502, 503 e 504 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità Europee (NACE) nonché lavori di recupero, restauro e ristrutturazione;

b) per appalti pubblici di lavori si intendono contratti a titolo oneroso stipulati tra un imprenditore e un titolare dei lavori aventi per oggetto le attività di cui agli articoli 18 e 19 riferite:

1) ai lavori di cui alla lettera a) aggiudicati in appalto dalle amministrazioni affidatarie o aggiudicatrici ovvero aggiudicati in appalto a terzi dai concessionari di lavori pubblici;

2) ai lavori rientranti nella classe 50, gruppo 502 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle comunità europee e ai lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi aggiudicati in appalto da enti diversi dai concessionari di lavori pubblici o dalle amministrazioni affidatarie o aggiudicatrici, qualora queste ultime sovvenzionino direttamente l'appalto in misura superiore al 50 per cento;

c) per concessioni di lavori si intendono atti delle amministrazioni affidatarie o aggiudicatrici cui sono connesse convenzioni di natura contrattuale stipulate con un imprenditore, che hanno per oggetto le attività di cui all'articolo 19 in ordine a lavori di cui alla lettera a); con riferimento all'aggiudicazione di appalti a terzi da parte del concessionario di lavori pubblici si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 4061;

d) per lavori pubblici si intendono i lavori oggetto di appalti pubblici ai sensi della lettera b) e di concessioni ai sensi della lettera c);

e) per amministrazioni affidatarie o aggiudicatrici si considerano le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici territoriali escluse le regioni, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali e di tali organismi di diritto pubblico. Per organismo di diritto pubblico si intende ogni organismo:

1) istituito dallo Stato, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dagli enti locali o da altri enti

pubblici, per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;

2) dotato di personalità giuridica;

3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta ad un controllo da parte di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

f) per titolare dei lavori si intendono le amministrazioni affidatarie o aggiudicatrici, i concessionari dei lavori pubblici nel caso in cui appaltano a terzi una quota dei lavori, nonché gli enti diversi nel caso di cui al n. 2 della lettera b);

g) per regolamento si intende l'atto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

h) per pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare una offerta;

i) licitazione privata, la procedura ristretta cui partecipano soltanto le imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;

l) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto, secondo quanto previsto all'articolo 23;

m) appalto concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera h) nella quale l'impresa partecipante, in base alla richiesta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice, concorre alla fase della progettazione, con modalità indicate nel regolamento, ed indica le condizioni e i prezzi in base ai quali è disposta ad eseguire i lavori».

1.0.1

IL RELATORE

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 1.0.1.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)

1. Sono lavori pubblici tutte le attività di costruzione, realizzazione, demolizione, manutenzione, recupero, restauro e ristrutturazione svolte dai soggetti di cui al presente articolo.

2. Le norme della presente legge si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, ivi compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e ad ogni altra struttura della pubblica amministrazione.

3. Le norme della presente legge relative alla qualificazione e alla selezione delle imprese ed alle procedure di affidamento dei lavori si applicano ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di

esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio e, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di pubblici servizi e alle società con capitale pubblico in misura anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza.

4. Le norme della presente legge si applicano agli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività è finanziata in misura maggioritaria dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali o da altri enti pubblici, ovvero la cui gestione è sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, direzione o vigilanza sono costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai soggetti medesimi.

5. Le norme della presente legge si applicano in ogni caso ai lavori per i quali sono erogati dallo Stato, dalle regioni o da qualsiasi soggetto pubblico un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il trenta per cento dell'importo, sempre che l'importo complessivo dei lavori sia superiore a 300 mila *European Currency Unit* (ECU).

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)

1. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) ai lavori pubblici di qualsiasi importo affidati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici, ivi compresi quelli economici, dagli enti e dalle amministrazioni locali, dalle loro associazioni, nonchè dagli organismi di diritto pubblico;

b) limitatamente agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, nonchè ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, ai lavori pubblici di qualsiasi importo, aggiudicati a terzi, ai sensi dell'articolo 4, commi 3, 4, 5 e 6 del D.L. n. 406 del 1991, dai concessionari di lavori pubblici, dalle società con capitale pubblico in misura anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, dai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, nonchè, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, dai concessionari di servizi pubblici e dai soggetti di cui alla direttiva CEE 93/38, questi ultimi fino all'entrata in vigore dell'atto di recepimento della direttiva medesima;

c) limitatamente ai medesimi articoli di cui alla lettera b) e alle connesse disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, ai lavori di importo superiore a 300 mila ECU per i quali siano erogati dallo Stato, dalle regioni o da qualsiasi soggetto pubblico un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il 50 per cento dell'importo dei lavori medesimi;

d) limitatamente agli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 28 e 29 nonché ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, alla procedura di affidamento delle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo.

2. Per organismi di diritto pubblico ai sensi della presente legge si intende qualsiasi organismo:

a) istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale;

b) dotato di personalità giuridica;

c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti ovvero i cui organismi di amministrazione, direzione e vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti.

3. Per lavori pubblici ai sensi della presente legge si intendono le attività della classe 50 (edilizia e genio civile), gruppi 500, 501, 502, 503 e 504 di cui alla nomenclatura generale delle attività economiche della Comunità europea (NACE), nonché i lavori di manutenzione non compresi nella sfera di applicazione della direttiva 92/50/CEE e di importo superiore a 150 milioni per i soggetti di cui al comma 1, lettera a) e ad 1 miliardo di lire per i soggetti di cui al comma 1, lettera b). Per lavori di cui al comma 1 lettera c) si intendono le attività rientranti nella classe 50, gruppo 502 della nomenclatura generale delle attività economiche e nelle Comunità europee (NACE) e i lavori edili riguardanti ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi. Per opera ai sensi della presente legge si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica.

4. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 406 del 1991, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento». Con riferimento ai concessionari di lavori pubblici, per quanto riguarda la quota di importo lavori eccedenti l'obbligo di aggiudicazione a terzi, si provvede a norma degli atti concessori e delle annesse convenzioni. Le norme di cui ai commi 3, 4, 5, 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 406 del 1991, come modificate dalla presente legge, si applicano alle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo».

2.1 (Riformulazione)

IL RELATORE

FABRIS, *relatore alla Commissione*. In sede di Comitato ristretto ci siamo trovati di fronte a una serie di proposte e abbiamo altresì dovuto

tenere conto della valutazione della Commissione affari costituzionali. In sostanza l'articolo 2 dovrebbe chiarire le caratteristiche dei lavori pubblici, nonché i destinatari di questo provvedimento e i suoi limiti, tenendo conto della normativa nazionale e di quella comunitaria.

Proprio per riferirsi alle norme comunitarie, la Commissione affari costituzionali aveva posto due condizioni, facendo riferimento alle disposizioni del Regolamento che disciplinano i nostri lavori in sede redigente. Il primo problema riguardava i cosiddetti «settori esclusi», a proposito dei quali la 1ª Commissione insisteva per un allineamento puntuale e preciso alla normativa europea. Tale esigenza è disattesa dal testo pervenuto dalla Camera, dal momento che le direttive 90/531 e 93/38 della CEE, peraltro non ancora recepite, prevedono la non applicabilità ai suddetti «settori esclusi» della normativa generale degli appalti, mentre i colleghi della Camera hanno ritenuto che tutti i settori debbano essere ricompresi nella normativa al nostro esame, anche in considerazione che certi comportamenti che hanno fatto emergere la questione morale nel nostro paese si sono verificati soprattutto in quei servizi che dovrebbero essere esentati dall'applicazione della nuova legge sugli appalti.

La 1ª Commissione ha espresso parere contrario sul testo della Camera chiedendo l'esclusione dei soggetti in questione dall'ambito dell'applicazione della legge. Ora, questo provvedimento dovrà tornare all'altro ramo del Parlamento, il quale - ripeto - aveva ritenuto che la nuova disciplina legislativa dovesse riguardare anche i «settori esclusi». È stato quindi necessario superare le obiezioni della Commissione affari costituzionali, che vorrebbe applicare la normativa europea *tout court* peraltro anche nel settore delle autostrade, mentre la Camera - e lo stesso Ministro - vorrebbero che tale settore rientrasse nell'ambito del testo legislativo al nostro esame. L'unico modo per superare le contrarietà della 1ª Commissione è stato quello di redigere un nuovo testo che fosse in grado di rispondere a tutte le obiezioni. Ecco il motivo per cui mi sono permesso di riformulare l'articolo 2, raccogliendo le esigenze espresse in Comitato ristretto e, tenendo conto delle obiezioni della 1ª Commissione e della volontà del Ministro dei lavori pubblici, che vorrebbe applicare le nuove norme anche ai «settori esclusi».

Ritengo che l'articolo 2 sia uno dei punti più importanti di questa legge; scusatemi perciò se mi dilungo un poco di più su di esso. L'inizio del primo comma da me riformulato recita: «Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano: a) ai lavori pubblici di qualsiasi importo affidati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici, ivi compresi quelli economici, dagli enti e dalle amministrazioni locali, dalle loro associazioni, nonché dagli organismi di diritto pubblico». Si definiscono quindi con questa norma i soggetti interessati dalle nuove disposizioni che andiamo a introdurre.

Nel punto successivo si stabilisce che le norme in questione si applicano anche ai concessionari dei lavori pubblici e alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza. Tali norme si applicano altresì ai concessionari di esercizio di

infrastrutture destinate al pubblico servizio, nonchè, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva CEE 93/38, questi ultimi fino all'entrata in vigore dell'atto di recepimento della direttiva medesima. Sostanzialmente li abbiamo inclusi tutti, fino al momento in cui si recepirà la direttiva.

Il mio emendamento testualmente prosegue:

«c) limitatamente ai medesimi articoli di cui alla lettera b) e alle connesse disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, ai lavori di importo superiore a 300 mila ECU per i quali siano erogati dallo Stato, dalle regioni o da qualsiasi soggetto pubblico un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il 50 per cento dell'importo dei lavori medesimi;

d) limitatamente agli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 28 e 29 nonchè ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, alla procedura di affidamento delle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo.

2. Per organismi di diritto pubblico ai sensi della presente legge si intende qualsiasi organismo:

a) istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale;

b) dotato di personalità giuridica;

c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti ovvero i cui organismi di amministrazione, direzione e vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti.

3. Per lavori pubblici ai sensi della presente legge si intendono le attività della classe 50 (edilizia e genio civile), gruppi 500, 501, 502, 503 e 504 di cui alla nomenclatura generale delle attività economiche della Comunità europea (NACE), nonchè i lavori di manutenzione non compresi nella sfera di applicazione della direttiva 92/50/CEE e di importo superiore a 150 milioni per i soggetti di cui al comma 1, lettera a) e ad 1 miliardo di lire per i soggetti di cui al comma 1, lettera b). Per lavori di cui al comma 1 lettera c) si intendono le attività rientranti nella classe 50, gruppo 502 della nomenclatura generale delle attività economiche e nelle Comunità europee (NACE) e i lavori edili riguardanti ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi. Per opera ai sensi della presente legge si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sè espliciti una funzione economica o tecnica.

4. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 406 del 1991, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".

Si è cercato di trovare una mediazione che possa soddisfare le esigenze dei vari soggetti interessati. L'emendamento testualmente

prosegue: «Con riferimento ai concessionari di lavori pubblici, per quanto riguarda la quota di importo lavori eccedenti l'obbligo di aggiudicazione a terzi, si provvede a norma degli atti concessori e delle annesse convenzioni. Le norme di cui ai commi 3, 4, 5, 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 406 del 1991, come modificate dalla presente legge, si applicano alle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo».

Ho formulato questo testo dopo aver ascoltato le opinioni di tutti, cercando di comprendere le esigenze del Governo e quelle dei colleghi della Commissione, nonché del Comitato ristretto. Mi sembra di aver operato una mediazione opportuna.

LOMBARDI. Vorrei esprimere alcune perplessità in merito al comma 2 dell'emendamento del relatore, nel testo riformulato. La personalità giuridica è un attributo anche, ad esempio, delle società per azioni, quindi se si parla di organismi dotati di personalità giuridica, si includono pure quelli di diritto privato.

PRESIDENTE. L'espressione è stata ripresa dal testo della direttiva comunitaria. Del resto, il termine «organismo» ha un significato abbastanza preciso.

LOMBARDI. Mi sembra che dobbiamo prestare maggiore attenzione a questo aspetto. L'organismo, infatti, potrebbe anche essere un organo gestore di un ente di diritto privato dotato di personalità giuridica.

GIUNTA. Ma l'esigenza è che l'organismo soddisfi interessi generali.

NERLI. Signor Presidente, non condivido la riformulazione del testo dell'articolo 2 che c'è stata poc'anzi illustrata dal relatore.

In particolare, non mi sembra opportuno aver modificato il testo approvato dalla Camera dei deputati in ordine ai cosiddetti settori esclusi. La grandissima maggioranza di coloro che si sono espressi in sede di Comitato ristretto, compreso il rappresentante del Governo, mi pare fosse contraria ad una transitorietà di questa inclusione. Personalmente rimango dell'idea che bisognerebbe sopprimere, alla lettera *b*) del comma 1, le parole: «fino all'entrata in vigore dell'atto di recepimento della direttiva medesima».

Non riesco a comprendere molto bene quanto previsto dal comma 3 a proposito «della nomenclatura generale delle attività economiche e nelle Comunità europee». Non sono inoltre d'accordo su quanto previsto dal comma 4 che eleva al 60 per cento la quota che i concessionari dei lavori pubblici sarebbero tenuti ad appaltare a terzi.

Abbiamo svolto un'indagine conoscitiva e abbiamo preso atto della necessità di una regolamentazione del settore e sono d'accordo con il ministro Merloni che invita a non creare riserve. Non dobbiamo introdurre con una nuova riformulazione elementi distorsivi rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati. Il nostro Gruppo, pertanto, è pronto ad approvare l'articolo 2 così come è pervenuto dalla Camera dei deputati.

ZAMBERLETTI. Sono perplesso sull'ipotesi formulata dalla Camera dei deputati che contrasta con le direttive comunitarie dove si tende ad uniformare tutti i paesi della CEE nel campo dei cosiddetti settori esclusi dalla normativa ordinaria.

Nel momento in cui il paese si è impegnato a recepire le direttive comunitarie, non possiamo disattenderle e dobbiamo valutare se il nostro paese in questo settore risulterà svantaggiato dalla concorrenza europea. La quota prevista per i concessionari di lavori pubblici va ritoccata; tuttavia, sono perplesso sul comma 4 dell'emendamento 2.1, che eleva al 60 per cento la quota che i concessionari di lavori pubblici sarebbero tenuti ad appaltare a terzi.

SARTORI. Vorrei esprimere le mie perplessità sulla riformulazione dell'emendamento 2.1 che contempla ed introduce elementi nuovi e differenti rispetto a quelli discussi ed elaborati in sede di Comitato ristretto; per tale motivo, mi associo alla posizione del senatore Nerli. Occorre rivedere la formulazione dell'articolo 2 specificando e chiarendo quei dubbi contenuti nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

GIUNTA. Signor Presidente, prendo atto che il relatore ha tentato di superare le obiezioni poste dalla 1ª Commissione ma forse ha mischiato un po' troppo le carte, ad esempio, modificando alcuni elementi sui quali in sede di Comitato ristretto eravamo tutti d'accordo compreso il Governo. Quanto previsto per i «settori esclusi» è, a nostro parere, irrinunciabile, mentre dovrebbe essere chiarito quanto stabilito alla lettera c) del comma 2 dell'emendamento 2.1. Spesso si tratta di organismi che ricevono sovvenzioni dallo Stato e dalle regioni per la ristrutturazione o la costruzione di edifici o per opere di valore storico e mi sembra che non si debbano inserire in questo disegno di legge.

Concordo sul comma 4 dell'emendamento. Il principio è valido e, alla luce di alcune necessarie modifiche da attuarsi per rispettare il parere espresso dalla 1ª Commissione, potrà essere approvato.

LIBERATORI. Vorrei esprimere alcune considerazioni sul comma 3 dell'emendamento 2.1 dove si legge: «nonchè lavori di manutenzione non compresi nella sfera di applicazione della direttiva 92/50/CEE e di importo superiore a 150 milioni per i soggetti di cui...». Gli importi minimi fissati dal comma 3 sono, a mio parere, eccessivi.

Invito il relatore a sopprimere il comma 4 dell'emendamento; preferisco l'ipotesi originaria elaborata dal Comitato ristretto, anche in considerazione delle osservazioni del senatore Zamberletti.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. A me pare che ci siano alcuni punti fermi. Da un lato esiste una precisa direttiva comunitaria. Intendiamo rispettarla? Le obiezioni che sono state sollevate in merito a questo articolo le ho capite. Io però faccio un ragionamento molto semplice: sbagliata o giusta, esiste una normativa comunitaria che contiene alcune disposizioni. La Commissione affari costituzionali rileva che il disegno di legge in esame non va bene perchè deve sottostare alla normativa comunitaria. Se non intendiamo attenerci al

parere della 1ª Commissione, possiamo procedere in sede referente, fermo restando però che il giorno dopo che il provvedimento entrerà in vigore un tizio qualsiasi potrà ricorrere all'Alta corte, sollevando conflitto tra questa legge dello Stato italiano e la normativa europea. Secondo l'esperienza, daranno ragione al ricorrente e non so allora quali effetti avrebbe una lettera al presidente Spadolini in merito al nostro contrasto con la 1ª Commissione permanente. Il Presidente del Senato ci direbbe che siamo in Europa e che dobbiamo osservare la normativa CEE.

Ho cercato di trovare quella che il senatore Zamberletti in altra sede ha definito «la foglia di fico», proprio allo scopo di superare l'*impasse* che si è determinata. Nel momento in cui recepiamo la normativa CEE, se veramente vogliamo recepirla dobbiamo rispettare quello che essa dispone. Se intendiamo introdurre dei meccanismi correttivi dobbiamo farlo nella sede appropriata, non in questa, dal momento che la Commissione affari costituzionali ha posto questo vincolo.

Ciò premesso, vengo alle altre due obiezioni che sono state sollevate.

Per quanto riguarda la seconda parte del comma 3 (è stato riportato di sana pianta il testo CEE sulla classificazione), se vogliamo mettere soltanto un richiamo senza alcuna spiegazione va benissimo, però in tal modo non facilitiamo la lettura del testo da parte dell'operatore, il quale, se non ha vicino il codice, si troverà davanti a tantissimi richiami di non evidente comprensione. Però non mi isolo sul Monte Grappa (se mi è consentita l'espressione): se si decide di fare un semplice richiamo non posso che accettare questa impostazione.

Per quanto riguarda le manutenzioni, ho posto il limite di 150 milioni. Oggi con questa cifra si fa ben poco e mi sembra che al di sotto di tale limite la legge non sarebbe applicabile. In sostanza questa previsione favorisce comuni di più piccole dimensioni. Ho svolto una serie di indagini per verificare quanto costa ad esempio asfaltare un chilometro di autostrada o effettuare una manutenzione tramite l'ANAS. Mi è stato riferito che quello da me indicato è un limite tutto sommato accettabile. Se vogliamo abbassarlo non ho particolari preclusioni, ma ho pensato che, con i tempi che corrono e con il valore che ha la nostra moneta, si tratti di una cifra equilibrata.

Sempre per quanto concerne la normativa CEE, concessionari delle autostrade hanno chiesto l'applicazione della direttiva perchè a loro giudizio dà spazio e libertà maggiori rispetto al provvedimento così come formulato. Ho replicato che non dobbiamo creare figli e figliastri e che anche loro devono sottostare alla normativa che è valida per tutti. Non possiamo lasciare zone franche; fra l'altro si è dimostrato che sono servite a qualcuno per compiere operazioni poco serie, per non usare termini più pesanti.

Ho quindi pensato di portare al 60 per cento la quota che i concessionari di lavori pubblici sarebbero tenuti ad appaltare a terzi prevedendo anche che in ogni caso, per quanto riguarda la differenza, si provveda a norma degli atti concessori e delle connesse convenzioni, che sono fatte dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero del tesoro. Con tale sistema in qualche modo non si impedisce il ricorso ad una interpretazione della norma comunitaria,

dando al nostro Governo, nell'atto di concessione, la possibilità di arrivare al 100 per cento. Con questo marchingegno ho cercato di «dribblare» le difficoltà. Se non ci sono riuscito giudicatelo voi, ma tenete presente che se chiamassimo qui dieci esperti ci darebbero certamente dieci valutazioni diverse.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi sembra che la discussione che si è svolta sia stata incentrata sull'emendamento 2.1 così come riformulato dal relatore.

Le mie osservazioni al riguardo sono le seguenti. Innanzitutto vorrei sottolineare che la direttiva comunitaria detta delle norme, ma non è che tutte siano vincolanti, altrimenti non ci sarebbe più bisogno di legiferare ancora sull'argomento: basterebbe semplicemente attenersi alla direttiva e andare avanti. Bisogna invece considerare che la legislazione nazionale può porre dei vincoli ulteriori, più restrittivi. Chiariamo subito questo, altrimenti perdiamo di vista un fattore importante.

Partendo dal punto *b)* del comma 1, riguardante l'applicazione della direttiva CEE 93/38, che si riferisce ai settori esclusi, abbiamo discusso molto anche alla Camera dei deputati e alla fine abbiamo deciso di non stabilire nulla, perchè se e quando il Parlamento deciderà di assumere una posizione in merito a questa direttiva attraverso una legge di recepimento potrà porre tutte le condizioni ed i vincoli che desidera e certamente potrà anche modificare quello che è implicitamente indicato in questo disegno di legge. Inserendo la precisazione che con legge di recepimento il Governo prende atto della direttiva CEE noi diciamo una cosa del tutto ovvia o quanto meno superflua. Se la mettiamo oppure no infatti non cambia nulla. In sede di recepimento della direttiva comunitaria, potremo chiarire cosa intendiamo fare; in attesa di una legge di recepimento, si applicano le attuali disposizioni.

ZAMBERLETTI. Il relatore ha inteso inserire questa specificazione nel tentativo di superare la condizione posta dalla 1ª Commissione.

NERLI. Nel ribadire le mie perplessità in ordine alla soluzione prospettata dal relatore, ritengo che il testo possa dare origine ad incompatibilità.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. In ogni caso, in sede di recepimento della normativa comunitaria, si potranno introdurre espressamente modifiche al provvedimento in esame.

Per quanto riguarda l'inciso, contenuto nell'emendamento del relatore, volto a rendere transitoria l'applicazione del provvedimento ai settori esclusi, lo giudico superfluo e invito il senatore Fabris a sopprimerlo o a modificarlo.

Ritengo che debba essere soppresso il comma 4 dell'emendamento 2.1; non vedo le ragioni di questa ulteriore specificazione. Certamente il relatore ha tentato di elaborare una soluzione di compromesso che in questo caso non mi soddisfa.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOT.T.SSA MARISA NUDDA